

REGOLAMENTO per la CONCESSIONE di CONTRIBUTI e PATROCINI

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI A
SOSTEGNO DI INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, TECNOLOGICO ED ECONOMICO.

ARTICOLO 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi a sostegno di iniziative di particolare valore culturale, tecnologico ed economico, purché legate all'innovazione tecnologica, alla logistica e/o comunque connesse alle attività dei distretti di competenza del Consorzio per lo Sviluppo Industriale, promosse da soggetti pubblici e/o privati che abbiano collegamento sui territori di competenza del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti.
2. Eccezionalmente, può prevedersi il sostegno finanziario anche di iniziative che si svolgano al di fuori del territorio consortile, purché presentino un contenuto strettamente legato alle finalità istituzionali dell'Ente stesso e comunque sempre legate all'innovazione, lo sviluppo tecnologico ed alla crescita economica del territorio.
3. Per le finalità sopra indicate si definisce:
 - a) **CONTRIBUTO**: rientrano in questa categoria gli interventi di carattere occasionale a favore di iniziative per le quali l'Ente si accolla un onere parziale, rispetto al costo complessivo rendendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico.
 - b) **PATROCINIO**: viene concesso per iniziative o manifestazioni di chiaro rilievo e significato nei settori di competenza del Consorzio Industriale secondo quanto previsto al punto 1. La concessione del patrocinio non comporta di per sé l'attribuzione di benefici finanziari o agevolazioni, ed avviene con atto del Consiglio di Amministrazione dell'Ente. Unitamente al patrocinio, può autorizzarsi l'utilizzo del "logo" e dello stemma che contraddistingue l'Ente e della dicitura "con il patrocinio del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti".

ARTICOLO 2

Beneficiari

1. Le forme di finanziamento previste nell'articolo precedente si possono concedere a favore di:

- Comuni ed altri Enti Pubblici;
- Scuole di ogni ordine e grado, Università e Centri di Formazione professionale;
- Associazioni riconosciute e non, istituzioni e altre organizzazioni private, non aventi scopo di lucro, che documentino la validità dell'iniziativa per attività attinenti, comunque, i fini istituzionali dell'Ente.

2. I soggetti titolari dei benefici sono tenuti a far risultare nel modo più idoneo che le attività si realizzino con la partecipazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti.

ARTICOLO 3

Criteri per la concessione dei benefici

1. La concessione dei benefici avviene in base all'indirizzo stabilito con atto del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, che stanzierà le somme da destinare alle azioni promosse da soggetti privati e/o pubblici, in base alle seguenti finalità:

- a) attività in grado di coinvolgere la generalità dei cittadini o specifici gruppi di operatori
- b) manifestazioni culturali in cui sia accertato un reale coinvolgimento degli operatori nei settori legati all'innovazione tecnologica e della ricerca;
- c) attività e manifestazioni di promozione delle aree produttive e/o di operatori in esse insediati;
- d) iniziative culturali in settori sperimentali;
- e) convegni, congressi e iniziative culturali legate all'innovazione e alla ricerca in grado di convogliare sul territorio presenze di operatori;
- f) attività didattico - formative che promuovano l'interazione tra Enti e istituti di formazione nel contesto dell'innovazione;
- g) iniziative di sostegno alle attività produttive che non comportino aiuto diretto alle imprese;
- h) attività di promozione su argomenti legati alle attività produttive con

particolare riferimento allo sviluppo tecnologico;

i) iniziative rispondenti a fini generali del Consorzio Industriale, fissati dalla legge o dallo Statuto o in atti di indirizzo approvati dall'Ente.

ARTICOLO 4

Modalità per la concessione dei benefici

1. Le istanze per ottenere la concessione dei benefici previsti dal presente regolamento, sono indirizzate al Presidente del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente e contenere l'indicazione dell'indirizzo a cui sono da inviare eventuali comunicazioni. Esse vanno corredate:

- da una relazione che illustri il programma dell'iniziativa che si propone per il finanziamento, con l'indicazione degli obiettivi, dei temi trattati, degli eventuali relatori e partecipanti, dell'utenza cui l'intervento si rivolge, del periodo di svolgimento ed altro.
- del preventivo di spesa, nel quale evidenziare la richiesta o previsione di altri contributi o agevolazioni pubbliche, precisandone la natura e l'entità
- della dichiarazione, per la cui veridicità il sottoscrittore è responsabile, dalla quale risulti se sia stata presentata istanza di contributo ai sensi di specifiche norme di legge o regolamentari. Nella dichiarazione andrà specificata la natura giuridica del richiedente (Società, Associazione, Ente, ecc.).

2. Le domande di patrocinio devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento.

3. Il soggetto che invia la richiesta di beneficio in base al presente regolamento deve risultare il beneficiario dell'erogazione economica concessa; cioè colui che redige il consuntivo finanziario dell'iniziativa. Qualora il richiedente affidi la gestione dell'iniziativa ad una organizzazione specializzata, in sede di presentazione dell'istanza, deve motivarne le ragioni e indicare gli estremi del beneficiario.

4. Non saranno finanziate attività che dall'esame del rendiconto economico abbiano comportato, per il richiedente, un guadagno.

ARTICOLO 5

Istruttoria delle domande di concessione dei benefici

1. Le domande di concessione dei benefici sono esaminate dal responsabile del procedimento che verifica le condizioni di ammissibilità dell'istanza, promuovendo, se necessario, la partecipazione e il coinvolgimento dell'interessato. Se ammesse, saranno sottoposte all'attenzione del primo Consiglio di Amministrazione utile dell'Ente.
2. L'esame delle istanze di contributo dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data di presentazione. Le istanze, conformi con quanto previsto all'articolo 4, sono sottoposte al primo Consiglio di Amministrazione utile dell'Ente, che può proporre valutazioni, osservazioni ed indicazioni in merito. L'assegnazione del contributo avviene con atto proprio del C.d.A.

ARTICOLO 6

Concessione e liquidazione

1. La concessione dei benefici avviene nel rispetto dei tempi di cui all'articolo 5, con le modalità sopra specificate. La liquidazione degli importi concessi avviene con provvedimento del R.U.P., a seguito di presentazione d'idoneo rendiconto da parte del richiedente. Il termine ultimo per la presentazione del rendiconto è fissato in sessanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa. Per rendiconto si intende:
 - per gli Enti o Istituzioni Pubbliche: copia dell'atto amministrativo emanato dal soggetto competente, contenente il bilancio consuntivo della manifestazione oggetto del beneficio, dal quale risultino anche gli altri contributi o agevolazioni pubbliche, precisandone la natura e l'entità;
 - per le Associazioni e per i privati: presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e firma del legale rappresentante, dalla quale risulti l'avvenuta esecuzione dell'iniziativa e il rendiconto economico della stessa (entrate e uscite)
2. Qualora dal rendiconto finanziario presentato risulti una spesa inferiore a quella in preventivo, il beneficio concesso sarà rideterminato sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate, in misura proporzionalmente ridotta.

ARTICOLO 7

Revoca dei benefici

1. Se dalla documentazione prodotta dovessero emergere irregolarità o dichiarazioni mendaci, è disposta la revoca del beneficio concesso; ovvero, si procede al recupero del beneficio finanziario erogato, maggiorato degli interessi nella misura di legge, fatta salva ogni altra azione per danni o a tutela dell'interesse del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti.

ARTICOLO 8

Norme di rinvio - Norma finale e transitoria

1. Per quanto non previsto dal regolamento, si rinvia alle vigenti norme in materia. Il regolamento avrà efficacia dal 1 gennaio 2011 (01.01.2011).
